



COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE
Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 23/05/2017)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - CREMAZIONE

Articolo 2 - Disciplina della cremazione

Articolo 3 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 4 - Identità delle ceneri

Articolo 5 - Feretri per la cremazione

Articolo 6 - Cremazione per insufficienza di sepolture

Articolo 7 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Articolo 8 - Destinazione delle ceneri

Articolo 9 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 10 - Iscrizione ad associazione

Articolo 11 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Articolo 12 - Targa con generalità dei defunti cremati

CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 13 - Dispersione delle ceneri

Articolo 14 - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 15 - Consegna ed affidamento delle ceneri

Articolo 16 - Conservazione dell'urna

Articolo 17 - Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 18 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 19 - Rinvio dinamico

Articolo 20 - Vigilanza – Sanzioni

Articolo 21 - Entrata in vigore

Capo I - Norme Generali

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale, ad integrazione:
 - del regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/1977 e s.m.i.;
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”.

Capo II - Cremazione

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
 - dagli artt. 78-81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “Regolamento di polizia mortuaria”, in quanto compatibili con le norme aventi forza di legge successivamente emanate e di seguito indicate;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”.
2. Il presente Regolamento osserva altresì le circolari esplicative del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 del ministero della sanità, n. 24 in data 24/06/1993, e n. 10 in data 31/07/1998.
3. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

ARTICOLO 3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” ed eventuali successive modificazioni normative.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme regionali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo messo a disposizione gratuita dal Comune o su schema similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotati:

a) i dati anagrafici di tutti i residenti che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri secondo una delle forme autorizzate dalla legge e debitamente comprovate all'ufficio di stato civile del Comune medesimo;

b) le autorizzazioni alla cremazione rilasciate;

c) la destinazione delle ceneri per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, e le successive variazioni;

d) i dati inerenti le ceneri conservate, affidate o disperse sul territorio comunale con riguardo alle quali la relativa autorizzazione sia stata rilasciata da altro Ente.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 4 – IDENTITÀ DELLE CENERI

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ARTICOLO 5 – FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 6 – CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o

a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 8 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 11.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, resa dall'ufficiale dello stato civile cui è manifestata la dichiarazione di cui al comma precedente, è comunicata, a cura del medesimo soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 10 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ARTICOLO 11 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 12 – TARGA CON GENERALITÀ DEI DEFUNTI CREMATI

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, nell'area destinata alla dispersione delle ceneri interna al cimitero comunale, individuata ai sensi del successivo articolo 13 e del piano regolatore cimiteriale comunale, un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

Capo III – Dispersione e conservazione delle ceneri

ARTICOLO 13 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, all'interno del territorio comunale le ceneri possono essere disperse:

- a) nell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero, secondo le previsioni del piano regolatore cimiteriale comunale e munito di apposita indicazione;
- b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi e in altri corsi d'acqua, esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti, in montagna o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. E vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 14 – LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero, secondo le previsioni del piano regolatore cimiteriale comunale.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Capo IV – Affidamento delle ceneri

ARTICOLO 15 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero di ultima residenza del defunto, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 16 – CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata, contestualmente alla domanda di cui all'articolo 15, comma 6, del presente regolamento, l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 17 – RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità

delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Capo V – Norme finali

ARTICOLO 18 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 19 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 20 – VIGILANZA - SANZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, anche gestito in forma associata con altre amministrazioni locali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Cimiteriali e/o ai componenti dell'organo esecutivo dell'Ente appositamente investiti di funzioni gestionali sulla base dell'Articolo 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., nonché al personale dell'A.R.P.A. Provinciale e ai funzionari dell'A.S.L. competente, per quanto concerne le competenze loro attribuite dalla normativa regionale vigente.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ARTICOLO 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, per le parti esclusivamente destinate agli organi dell'ente ovvero per le parti derivanti dalla diretta applicazione di norme di legge. Per le parti destinate a terzi esterni all'amministrazione, il regolamento entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.